



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 23/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 29/05/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 02/08/2018, il ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.260,29, a titolo di commissioni intermediario, commissioni intermediario per gestione pratica, commissioni intermediario del credito, commissioni intermediario del credito per gestione pratica, spese di istruttoria, costo del servizio ente previdenziale, oneri assicurativi, il tutto oltre interessi e spese legali per € 250.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse al finanziamento, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi", ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring*; la congruità delle somme rimborsate in sede di conteggio estintivo, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*; con riferimento al premio assicurativo, l'avvenuto rimborso della somma di € 567,95 da parte della compagnia assicurativa il 26/09/2018; fa presente che i costi e le condizioni assicurative, oltre alle modalità di rimborso in caso di estinzione anticipata, sono stati dettagliatamente e compiutamente indicati nel fascicolo informativo, debitamente consegnato al cliente in sede precontrattuale; l'avvenuto rimborso, il 11/05/2019, della somma di € 731,91 a titolo di spese di istruttoria e premi assicurativi.



Chiede pertanto al Collegio di respingere il ricorso ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

La questione in esame riguarda la restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti CQS, poi anticipatamente estinti. In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi)”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Ciò premesso, nel caso di specie, il criterio di rimborso dei costi deve essere misto: secondo la curva di interessi, in base al piano di ammortamento sia per le commissioni riconosciute all'intermediario, sia per quelle corrisposte all'intermediario del credito in quanto dovute per attività prodromiche alla conclusione del contratto; *pro rata* per le spese di istruttoria, le commissioni di gestione e il costo ente previdenziale, che hanno carattere *recurring*.

Con specifico riferimento alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio rileva che il contratto rinvia alle condizioni di polizza che, però, non sono in atti e, dunque, il rimborso è da effettuare *pro rata*. Dalla documentazione prodotta risulta che la compagnia ha disposto il rimborso, in favore del ricorrente, della somma di € 567,95 a titolo di premio assicurativo non goduto.



Ciò premesso il Collegio, tenuto conto dei rimborsi già avvenuti, ritiene che le richieste del ricorrente vadano parzialmente accolte secondo il prospetto che segue:

rate residue	71
--------------	----

TAN	4,30%
% da retrocedere	37,20%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
comm. intermediario	€ 2.077,92	€ 1.229,44	€ 773,05	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 773,05
comm. intermediario del credito	€ 786,24	€ 465,19	€ 292,51	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 292,51
spese di istruttoria	€ 500,00	€ 295,83	€ 186,02	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 295,83
comm.gestione (lett. f e g)	€ 1.191,84	€ 705,17	€ 443,40	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 705,74
costo ente previdenziale	€ 207,60	€ 122,83	€ 77,23	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 124,56
premio assicurativo	€ 1.696,96	€ 1.004,03	€ 631,32	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 436,08
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
<i>rimborsi successivi</i>				<input checked="" type="checkbox"/>	-€ 731,91

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.063,27
rimb già effettuati, decurtati	€ 2.130,16
voci da rimborsare	6
- in proporzione lineare	4
- in proporzione con gli interessi	2
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.063,27, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS